

# TI\_GERICHTE 39.2025.2 vom 16. Januar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-01-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2025.2\\_d20250116](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2025.2_d20250116)

FR: TI\_GERICHTE 39.2025.2 du 16 janvier 2025

IT: TI\_GERICHTE 39.2025.2 del 16 gennaio 2025

## Regeste

Rettamente negato assegno parentale a madre per la nascita del figlio nell'aprile '24. In effetti il reddito lordo complessivo da attività lavorativa (da cui non vanno dedotte spese) dell'UR nel 10/24 (6 mesi dopo il parto), riportato su un anno, superava il limite max. ex art. 71b cpv. 3 lett.a Laf

## Erwägungen

### E. 33

cpv. 2 Laps enuncia che " 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. 2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. 3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)." Ritenuto il tenore dell'art. 33 cpv. 2 Laps, il TCA è competente per esaminare i ricorsi in materia di assegno parentale. nel merito 2.2. Questa Corte è chiamata a stabilire se la Cassa abbia rettamente o meno negato a RI 1 il diritto all'assegno parentale richiesto a seguito della nascita, il \_\_\_\_\_ aprile 2024, del figlio \_\_\_\_\_. 2.3. L'assegno parentale è una prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.- (cfr. art. 71c cpv. 1 Laf). Per poter beneficiare dell'assegno parentale i richiedenti devono rispettare le seguenti condizioni generali fissate all'art. 71a Laf: " 1 Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all'assegno: a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero; b) per ogni minorenni accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l'autorizzazione dell'autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l'adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero. 2 Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi). 3 Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all'assegno se al momento della nascita oppure dell'accoglimento a casa del minore: a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero." Trattandosi di una prestazione attribuita in modo selettivo e non generalizzato, occorre inoltre che l'unità di riferimento che entra in considerazione soddisfi le condizioni economiche, così fissate all'art. 71b Laf: " 1 Il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l'accoglimento a casa del minore. 2 Riservate le disposizioni della

Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l'unità di riferimento è costituita: a) dal titolare del diritto; b) dal coniuge o dal partner registrato; c) dal partner convivente, se i figli sono in comune. 3 Il diritto all'assegno è vincolato alle condizioni seguenti: a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell'unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110'000 franchi annui; b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell'unità di riferimento non deve eccedere 400'000 franchi. 4 È fatta salva la richiesta di restituzione dell'assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall'autorità fiscale. I membri dell'unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione." Il Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg. Laf) prevede all'art. 43b cpv. 1 che "per la composizione dell'unità di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o dell'accoglimento a casa del minore". L'art. 43c Reg. Laf stabilisce invece che: " 1 I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia. 2 Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v'è un diritto in virtù di una delle leggi seguenti: a) legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG); b) legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI); c) legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal); d) legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF); e) legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA); f) legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM); g) legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI); h) legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015". 2.4. Come rammenta la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C\_647/2022 del 25 luglio 2023 consid. 5; STF 8C\_455/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 3.2.; pubblicata in DTF 143 I 187; DTF 141 V 481 consid. 3.1.; DTF 130 V 372), ci si trova confrontati con una lacuna propria, che deve essere colmata dal giudice, quando il legislatore ha ommesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della legge (cfr. STF 9C\_612/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 3.2.; DTF 147 V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa). Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (cfr. STF 9C\_612/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 3.2.; DTF 147 V 2 consid. 4.4.1.; DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 271 consid. 2a, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami). Si è, quindi, confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile lacuna, che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite interpretazione, se la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione negativa cosciente del legislatore, ossia un silenzio qualificato (cfr. DTF 130 V 229; consid. 2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b). 2.5. Per costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera

(interpretazione letterale; cfr. STF 9C\_334/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276-277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; STF 9C\_334/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Va presa la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 9C\_135/2020 del 30 settembre 2020 consid. 5, pubblicata in DTF 146 V 331 ; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. STF 9C\_334/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale ; STF 2C\_810/2021 del 31 marzo 2023 consid. 2.3., parzialmente pubblicata in DTF 149 I 191; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71). Cfr. pure STF 8C\_143/2023 del 24 agosto 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C\_293/2022 del 20 gennaio 2023 consid. 5.1.; STF 9C\_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, pubblicata in DTF 148 V 334; STF 8C\_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C\_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354. 2.6. Con sentenza 39.2020.2 del 3 settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg., questa Corte ha confermato la decisione su reclamo della Cassa con la quale aveva negato a una coppia di neogenitori il diritto all'assegno parentale, in quanto i redditi lordi annui della loro unità di riferimento calcolati in relazione al mese di febbraio 2020, ossia sei mesi dopo la nascita della figlia nell'agosto 2019, ammontavano a circa fr. 115'000 ed erano perciò superiori al limite massimo stabilito dalla legge di fr. 110'000. Il TCA ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui la volontà del legislatore sarebbe stata quella di considerare il reddito medio ottenuto nel periodo di sei mesi dopo la nascita del figlio, riportato su base annua, rilevando che la scelta di fondarsi sulla situazione economica dell'unità di riferimento al sesto mese dalla nascita del figlio deriva da un'interpretazione letterale e storica ed è confermata dall'interpretazione teleologica, visto che lo scopo dell'assegno parentale è quello di fornire un sostegno, nella forma di una prestazione unica di fr. 3'000, alle famiglie che dispongono

di un reddito inferiore a fr. 110'000 e di una sostanza inferiore a fr. 400'000 al momento in cui hanno manifestato concretamente come intendono conciliare la vita familiare e quella professionale, ciò che avviene di regola dopo avere esaurito le indennità di maternità. Questo Tribunale ha, infine, precisato che la norma non introduce alcuna ingiustificata disuguaglianza di trattamento, in quanto tutti i nuclei familiari con un reddito superiore a fr. 110'000 e una sostanza superiore a fr. 400'000 non possono beneficiare dell'assegno parentale. È stato, altresì, evidenziato che è vero che, trattandosi di una prestazione a carattere selettivo, determinata sulla base del reddito e della sostanza esistente in un mese preciso, l'assegno parentale può essere ottenuto o rifiutato in funzione delle scelte (riprendere a lavorare oppure no) effettuate dai genitori durante il mese in questione. Tuttavia il TCA ha indicato che "ciò non muta al fatto che "la situazione di chi riprende a lavorare è diversa da chi continua a beneficiare di un congedo non pagato, come precisato giustamente dalla Cassa, la quale sottolinea pure, a ragione, l'elemento di esclusione dalla prestazione legato alla sostanza". In un giudizio 39.2023.14 del 15 novembre 2023 questo Tribunale ha stabilito che a ragione l'amministrazione aveva rifiutato ai genitori di una bambina nata nel mese di ottobre 2022 l'assegno parentale, siccome il reddito lordo complessivo della loro unità di riferimento nel mese di aprile 2023 - sesto mese successivo alla nascita della figlia - riportato su un anno (fr. 128'059), era superiore al limite massimo di fr. 110'000, già a prescindere dall'eventuale riscossione della tredicesima. Per completezza va, inoltre, segnalato che con sentenza 39.2023.16 del 29 gennaio 2024, pubblicata in RtiD II-2024 N. 17 pag. 77 segg., il TCA ha confermato l'operato della Cassa che aveva negato alla ricorrente, cittadina svizzera che è stata domiciliata in un altro Cantone da aprile a novembre 2021, il diritto all'assegno parentale a favore di ciascuno dei suoi due figli gemelli nati nell'agosto 2023, in quanto la medesima non adempiva il presupposto del periodo di carenza di tre anni in Ticino al momento della nascita dei figli contemplato all'art. 71a cpv. 3 Laf. A quest'ultimo riguardo questa Corte ha specificato che l'art. 71a cpv. 3 Laf non presenta una lacuna propria da colmare. La mancanza di un rinvio all'art. 63 cpv. 2 Laf («periodo di carenza e sua interruzione», contenuto nelle disposizioni comuni della Laf susseguenti alle norme riguardanti gli AFI e API), rispettivamente di un disposto specifico circa la possibilità di assentarsi dal Cantone Ticino per un certo arco di tempo senza pregiudicare – qualora gli altri presupposti siano ossequiati – il diritto all'assegno parentale costituisce piuttosto un silenzio qualificato e corrisponde a una norma negativa del legislatore cantonale che, pur introducendo un ulteriore sostegno economico alle famiglie, ha voluto in ogni caso limitare le ripercussioni finanziarie. È stato, pure, deciso che la buona fede dell'insorgente non poteva, del resto, essere tutelata per il fatto che, allorché aveva scaricato dal sito del Cantone il formulario relativo alla richiesta di assegno parentale prestampato da compilare e inviare all'amministrazione, lo stesso riportasse il requisito della «residenza nel Cantone da almeno 3 anni per i cittadini svizzeri e 5 anni per i cittadini stranieri, senza interruzioni superiori a 12 mesi». In effetti, visto che la medesima aveva preso visione del formulario con l'indicazione erronea menzionata, rettificata dall'amministrazione a seguito del suo reclamo, successivamente alla nascita dei suoi figli, tale informazione non aveva condizionato il suo comportamento quando aveva accettato di recarsi in Svizzera interna per alcuni mesi.

2.7. Nella presente evenienza la Cassa non ha attribuito a RI 1 un assegno parentale, tenuto conto, da un lato, del fatto che il suo reddito lordo sommato a quello del compagno, padre di \_\_\_\_\_ – redditi costituiti dai loro stipendi relativi al sesto mese dopo la nascita del figlio (cfr. art. 71b cpv. 1 Laf; STCA 39.2020.2 del 3 settembre 2020, pubblicata in RtiD I-2021 N. 16 pag. 94 segg.;

consid. 2.3.; 2.6.) –, superava il limite di fr. 110'000 fissato dall'art. 71b cpv. 3 Laf. Dall'altro, che nessuna spesa poteva essere considerata ai fini della determinazione del diritto all'assegno (cfr. doc. III1; A3; consid. 1.1.). L'art. 71b cpv. 3 lett. a Laf enuncia che il diritto all'assegno è vincolato alla condizione che i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell'unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110'000 franchi annui (cfr. consid. 2.2.). Il testo della legge è chiaro e prevede che l'importo di fr. 110'000 annui, che rappresenta il limite di reddito massimo per poter accedere all'assegno parentale, è costituito unicamente dal reddito lordo complessivo dell'unità di riferimento conseguito tramite un'attività lavorativa (comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito). L'interpretazione letterale è, peraltro, confermata dall'interpretazione storica, attraverso l'esame dei lavori preparatori. Nel Messaggio 7417 del Consiglio di Stato del 15 settembre 2017 relativo alla Riforma cantonale fiscale e sociale figurano, in particolare, le seguenti indicazioni: " (...) Massimale di reddito L'assegno parentale non è una prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli assegni familiari di complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di una determinata spesa come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in termini di redditi e spese. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno economico ai genitori dopo l'arrivo di un figlio. L'assegno parentale intende aiutare, in particolare, le famiglie confrontate con una diminuzione di reddito nel primo anno di vita del figlio, segnatamente dopo che la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità, che è una prestazione sostitutiva di reddito. L'assegno è orientato soprattutto ai genitori che lavorano allo scopo di agevolarli e sostenerli nella conciliazione lavoro/famiglia, senza dimenticare, considerate le finalità, anche i genitori che non lavorano (in particolare le famiglie monoparentali). Esso è riconosciuto fino a un determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario da dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell'AVS percepito dopo la nascita del figlio o dell'accoglimento dell'adottando. Per l'assegno parentale un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale). Ritenuto come il reddito lordo da attività indipendente non è immediatamente disponibile, il diritto alla prestazione è accordato in via provvisoria; qualora dovesse essere successivamente appurato che il reddito da indipendente, così come determinato dalla notifica di tassazione dell'anno di riferimento, superi il massimale, il genitore è tenuto a restituirla. Oltre al reddito da lavoro, sono considerate anche eventuali prestazioni sostitutive, quali l'indennità di disoccupazione e di insolvenza ai sensi della LADI, l'indennità per perdita di guadagno ai sensi della LAINF, della LAM e dell'assicurazione malattie. Il reddito considerato è quello percepito dopo 6 mesi dalla nascita del figlio o dell'accoglimento dell'adottando; ciò consente di considerare le scelte lavorative dei genitori che dopo l'evento decidono di ridurre il loro grado d'occupazione per dedicarsi al figlio. (...)” Dal citato Messaggio emerge, dunque - oltre al fatto che l'assegno parentale è un sostegno economico, nella forma di prestazione unica, attribuito ai genitori, i quali, dopo la nascita di un figlio, rispettivamente l'accoglienza di un minore per futura adozione, sono confrontati con una diminuzione di reddito quando la madre ha esaurito il diritto alle indennità per maternità (di 14 settimane, precisamente 98 giorni, secondo l'art. 16d LIPG) -, che l'assegno parentale non è ad ogni modo una prestazione a garanzia del fabbisogno vitale come gli assegni familiari di complemento (AFI e API) o una prestazione a copertura di una determinata spesa come la riduzione dei premi (Ripam), il cui diritto dipende dalla situazione economica della famiglia in termini di redditi e spese. Nel

Messaggio è, del resto, specificatamente menzionato che l'assegno parentale è "riconosciuto fino a un determinato massimale di reddito lordo annuo da attività lucrativa (salario da dipendente o reddito da indipendente) determinante ai fini dell'AVS percepito dopo la nascita del figlio o dell'accoglimento dell'adottando". Nel suo Rapporto 7417R del 1° dicembre 2017 sul Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la Riforma cantonale fiscale e sociale, la Commissione speciale tributaria si è così espressa: "(...) 6. MISURE SOCIALI APPROFONDITE Come detto, la maggioranza della commissione approva le misure presentate, sia quelle che vengono potenziate, sia quelle introdotte per la prima volta. SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE Sostegno diretto alle famiglie 1. Assegno parentale Nuova 2. Sostegno alla spesa di collocamento del figlio Potenziamento 3. Servizi e strutture di accoglienza Potenziamento 4. Sostegno ai familiari curanti Potenziamento Politica aziendale a favore delle famiglie 5. Sensibilizzazione delle aziende Nuova 6. Servizi e strutture aziendali Nuova 7. Riconoscimento e certificazione Nuova 8. Sviluppo e valorizzazione delle competenze Nuova Si è però ritenuto necessario approfondire quella che sembra la misura più innovativa, oltre ad essere quelle con il maggior impatto finanziario: l'assegno parentale. In merito a questa nuova misura di aiuto alle famiglie ci si è chiesti se non fosse possibile ridurre la casistica toccata per evitare sussidi a pioggia ed eventualmente sostenere maggiormente le strutture di accoglienza. Le considerazioni del Consiglio di Stato – fatte proprie anche dalla maggioranza della commissione - sono le seguenti: "riteniamo fondamentale mantenere l'assegno parentale, che proprio vuole aiutare le giovani famiglie lasciando loro la libera scelta di come meglio utilizzare l'aiuto finanziario concessogli, in un momento, la nascita di un figlio, caratterizzato da una importante riduzione delle entrate familiari. Non si tratta quindi di un sussidio a pioggia bensì di un aiuto mirato a tutte le giovani famiglie che rientrano in precisi limiti di reddito e di sostanza". La riduzione dei beneficiari di questa misura si potrebbe ottenere riducendo le soglie per l'erogazione di tali assegni (limite reddituale lordo di 140'000 franchi e limite di sostanza netta di 400'000 franchi); tali importi massimali possono eventualmente venir calibrati diversamente, ma una loro riduzione drastica non aiuterebbe il ceto medio, come a più riprese, la politica di questo Cantone ha sostenuto di voler fare. Sono quindi state chieste delle simulazioni partendo dai dati del messaggio che si riferiscono alle nascite nel nostro Cantone nel 2016 tenuto conto del campo di applicazione (spiegato a pagina 33 del messaggio) che limita i beneficiari in funzione delle seguenti condizioni: • genitori che sono attivi professionalmente come salariati o come indipendenti e anche a quelli che non lavorano (persone senza attività lucrativa); • un massimale di reddito lordo annuo di 140'000 franchi, che si applica al genitore (famiglia monoparentale) rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale); • sostanza netta inferiore ai 400'000 di franchi al momento dell'accertamento del massimale di reddito; • genitori che sono domiciliati ed effettivamente residenti in Ticino alla nascita del figlio rispettivamente all'accoglimento in famiglia dell'adottando; • il diritto è subordinato ad un periodo di carenza, inteso nel senso di domicilio e residenza in Ticino precedentemente al giorno della nascita del figlio o accoglimento del figlio in vista di adozione (Se il genitore o i genitori sono cittadini svizzeri, il periodo di carenza è di 3 anni; se il genitore o i genitori sono cittadini stranieri, il periodo di carenza è di 5 anni). Massimale di reddito lordo 140'000 120'000 110'000 100'000 80'000 60'000 Massimale di sostanza netta 400'000 400'000 400'000 400'000 400'000 400'000 Nr. aventi diritto 1'996 1'716 1'514 1'271 726 171 Impatto finanziario Fr. 6'900'000 6'000'000 5'300'000 4'450'000 2'550'000 600'000 Massimale di reddito lordo 140'000 120'000 110'000 100'000 80'000 60'000 Massimale di

sostanza netta 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 Nr. aventi diritto 1'936  
1'676 1'494 1'261 726 171 Impatto finanziario Fr. 6'750'000 5'850'000 5'200'000  
4'400'000 2'550'000 600'000 Inoltre la Commissione tributaria si è chiesta quali effetti  
avrebbe avuto escludere dall'assegno parentale chi già beneficia degli assegni di prima  
infanzia (API) in considerazione del fatto che spesso tra i beneficiari di questi assegni solo  
un genitore lavora e quindi lo scopo del reinserimento lavorativo non è garantito. Le unità  
di riferimento (UR) beneficiarie dell'assegno di prima infanzia (API) che potrebbero avere  
diritto all'assegno parentale sono circa 170 all'anno, con un impatto finanziario annuo di fr.  
600'000 (170 x 3'500). Dopo ampia discussione, e tutta una serie di simulazioni, la  
maggioranza della commissione tributaria propone di rimodulare l'assegno parentale con  
questi nuovi parametri. Massimale di reddito Reddito lordo annuo di 110'000.- franchi  
(proposta del CdS 140'000), che si applica al genitore (famiglia monoparentale)  
rispettivamente ai genitori (famiglia biparentale). Massimale di sostanza Il diritto alla  
prestazione non è dato se la sostanza netta supera 400'000 di franchi al momento  
dell'accertamento del massimale di reddito (come proposto dal CdS). Importo L'importo  
dell'assegno parentale è uguale per tutti gli aventi diritto e ammonta a 3'000.- franchi  
(proposta CdS 3'500 franchi). Ripercussioni finanziarie L'impatto di questa misura,  
rimodulata come proposto dalla Commissione tributaria, è calcolato in 4,5 milioni di  
franchi. Rispetto alla proposta del messaggio vi sarebbe un risparmio di 2,4 milioni di  
franchi che la commissione propone di destinare quale supplemento alle strutture di  
accoglienza e alle strutture aziendali finalizzato al contenimento dell'onere a carico di tutte  
le famiglie (retta). Il regolamento di applicazione dovrà pertanto disciplinare in maniera  
specifico la destinazione di questo ulteriore supplemento. In altre parole, si tratta di una  
riallocazione parziale dell'importo originariamente destinato all'assegno parentale a favore  
di tutte le famiglie che accedono a queste strutture e servizi di accoglienza. La proposta  
governativa prevede di assimilare l'assegno parentale ai sussidi di assistenza, i quali  
beneficiano dell'esonero fiscale. Tuttavia, ritenuto come dal profilo giuridico l'esonero  
dell'assegno parentale potrebbe essere in contrasto con il diritto federale – segnatamente  
l'art. 7 cpv. 4 lett. f LAID – si reputa opportuno abrogare la modifica del Consiglio di Stato  
di cui all'art. 23 lett. d LT in quanto è dubbio che l'assegno parentale possa essere  
considerato come una prestazione assistenziale alla stregua degli assegni AFI/API. Tutti gli  
altri parametri per definire il campo di applicazione rimangono quelli illustrati nel  
messaggio governativo. (...)” La Commissione speciale tributaria non ha, dunque, operato  
alcuna modifica all'impostazione del Consiglio di Stato riguardante la determinazione dei  
massimali di reddito tenendo conto soltanto dei redditi lordi da attività lucrativa dei membri  
dell'unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, senza  
eccezioni. Secondo il TCA tale scelta derivante da un'interpretazione letterale e storica è  
confermata pure dall'interpretazione teleologica, visto che lo scopo dell'assegno parentale è  
quello di fornire un sostegno supplementare alle famiglie, tramite un versamento unico di  
fr. 3'000, limitando l'impatto finanziario e che non costituisce una prestazione a garanzia  
del fabbisogno vitale, come invece lo sono, ad esempio, gli assegni integrativi e di prima  
infanzia, il cui diritto, dal profilo finanziario, viene stabilito sulla base del reddito  
disponibile residuale che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la  
somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 5  
Laps). Giova, in proposito, rilevare che nel Messaggio 7417 del 15 settembre 2017 il  
Consiglio di Stato ha ricordato: " (...) Le famiglie con figli beneficiano attualmente del  
dispositivo federale degli assegni familiari. Con la modifica della LAFam intervenuta dal 1.

gennaio 2009, per ogni figlio è garantito il diritto ai cosiddetti assegni familiari ordinari (assegno per figli fino a 16 anni o assegno di formazione fino a 25 anni), indipendentemente dalla situazione professionale del genitore o dei genitori (salariato, indipendente o persona senza attività lucrativa) e indipendentemente dalla situazione economica della famiglia. La LAFam ha concretizzato il principio “un figlio un assegno”. In Ticino le famiglie con figli che si trovano nel bisogno sono sostenute, oltre che dagli assegni familiari federali, dagli assegni familiari di complemento: l’assegno familiare integrativo, che garantisce il fabbisogno dei figli fino a 15 anni e l’assegno familiare di prima infanzia che copre il fabbisogno dell’intero nucleo familiare se all’interno dello stesso vi è un figlio non ancora in età scolare ma al massimo fino a 4 anni di età. Queste prestazioni rappresentano un valido strumento di prevenzione e di lotta contro possibili situazioni di povertà delle famiglie ed hanno suscitato peraltro l’interesse di altri Cantoni e della Confederazione: il cosiddetto “modello ticinese” di assegni familiari introdotto nel 1997 (e, dal 2003, come modello integrato ed armonizzato con altre prestazioni sociali cantonali tramite la Laps, tranne gli aiuti allo studio) ha, infatti, consentito di disgiungere la politica familiare da quella assistenziale, concretizzando il principio che la nascita di un figlio non deve diventare causa di povertà. Questa politica è stata di recente completata con un’iniziativa volta a sostenere i beneficiari di assegni di prima infanzia nel reinserimento professionale, allo scopo di favorire l’indipendenza economica dell’unità di riferimento al più tardi entro la conclusione del periodo quadro di copertura del fabbisogno 33 del nucleo familiare (un figlio che ha al massimo 4 anni, limite d’età aggiornato da 3 a 4 anni a partire dal 2017) ed evitare pertanto di dover ricorrere all’assistenza. Un ulteriore sostegno finanziario per molte famiglie è garantito tramite la riduzione dei premi nell’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie (Ripam) che, da un lato, avvantaggia i figli minorenni e giovani adulti in formazione nel meccanismo di ripartizione di detta prestazione all’interno dell’unità di riferimento (art. 65 cpv. 1bis LAMal) e, dall’altro, avvantaggia le famiglie con figli rispetto alle altre tipologie di beneficiari (art. 32a cpv. 3 LCAMal).” 2.8. In relazione alla censura di “disparità di trattamento rispetto a famiglie che dispongono realmente dell’intero reddito considerato dalla Cassa” (cfr. doc. I) sollevata nel ricorso, il TCA osserva che violano l’art. 8 Cost. - oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina normativa vuole regolare, e quelli che - all’opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (cfr. DTF 149 V 1 consid. 10; DTF 143 I 1 consid. 3.3.; STF 8C\_881/2010 del 10 maggio 2011; DTF 124 V 163; DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14). Nel caso di specie, contrariamente all’opinione dei ricorrenti, la norma in questione (art. 71b cpv. 3 lett. a Laf) non introduce un’ingiustificata disuguaglianza di trattamento, ritenuto che tutti i nuclei familiari in cui almeno un genitore è debitore di contributi alimentari nei confronti di figli non facenti parte dell’unità di riferimento e che hanno un reddito lordo annuo - calcolato facendo riferimento alla situazione finanziaria esistente al sesto mese dopo la nascita del figlio o l’accoglienza di un minore in vista di adozione (cfr. consid. 2.3.; 2.6.) - superiore a fr. 110'000 (oppure una sostanza superiore a fr. 400'000) non possono beneficiare dell’assegno parentale. 2.9. A titolo abbondanziale va segnalato che con un’iniziativa parlamentare “Modifica degli art. 71b, art. 71c, art. 71d, art. 71e, art. 71g della Legge sugli assegni di famiglia - LAFam

(Assegno di nascita per tutti)” presentata il 22 gennaio 2024 nella forma elaborata, IE779, Roberto Ostinelli ha chiesto “di introdurre un assegno di nascita di 1'500 CHF per tutti i nuovi nati, indistintamente dal reddito, con un assegno che sarà finanziato dalla massa salariale AVS e quindi dai datori di lavoro. Anche in questo caso diminuirebbero gli assegni integrativi per il medesimo importo e quindi un minore fabbisogno d’imposta. Si chiede quindi che sia computato nel calcolo LAPS in quanto trattasi di un aiuto finanziario statale diretto, per cui lo Stato ne tiene conto nel calcolo dei contributi per gli assegni sociali integrativi di prima infanzia”

[https://www4.ti.ch/user\\_librerie/php/GC/allegato.php?allid=166196](https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=166196)). Con un’ulteriore iniziativa parlamentare generica del 5 febbraio 2024, contestuale a quattro iniziative “Poker di iniziative parlamenti presentate nella forma generica da Isabella Claudio e Corti Alessandro per il Gruppo il Centro + GdC per rilanciare la natalità in Ticino: più nascite in Ticino! Per una politica demografica in favore dei giovani!”, IG772, è stato chiesto: " - Gli assegni familiari (AF) e di formazione elargiti dal Cantone Ticino sono al minimo federale. Chiediamo un complemento all’assegno famigliare, mirato ai residenti, in modo che sommato all’AF ammonti complessivamente a chf 300.- (pari all’assegno famigliare concesso in Cantone Vallese) e dell’assegno di formazione a chf 350.-. -- Rendere la somma degli assegni sopracitati progressiva (AF + complemento) in base al numero di figli: chf 350.- per il secondo figlio, chf 400.- dal terzo, rispettivamente chf 400.- e chf 450.- per gli assegni di formazione. - Aumentare i beneficiari dell’assegno parentale estendendolo anche a tutto il ceto medio.” (Iniziativa parlamentare generica 2 Più nascite per il Ticino! - Sostegno alle famiglie;

[https://www4.ti.ch/user\\_librerie/php/GC/allegato.php?allid=166756](https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=166756)) La Commissione sanità e sicurezza sociale, il 15 maggio 2025, ha sottoscritto a maggioranza il Rapporto parziale 2 di Patrick Rusconi, in particolare, sull’Iniziativa IE779 "Modifica degli art. 71b, art. 71c, art. 71d, art. 71e, art. 71g della Legge sugli assegni di famiglia - LAFam (Assegno di nascita per tutti)" e sull’Iniziativa IG772 "Poker di iniziative per rilanciare la natalità in Ticino: Più nascite in Ticino! Per una politica demografica in favore dei giovani! Iniziativa 2 Sostegno alle famiglie" e a minoranza il Rapporto parziale 2 di Tamara Merlo e Maurizio Canetta (cfr.

[https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS\\_ID=251817](https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=251817) ). 2.10. Nella presente evenienza questa Corte ritiene, in virtù degli art. 71b cpv. 3 lett. a Laf e 43b cpv. 1 Reg.Laf, nonché delle considerazioni appena esposte, che il modo di procedere della Cassa, la quale, al fine di determinare il diritto all’assegno parentale di RI 1, ha considerato i redditi lordi da attività lavorativa sua e del compagno relativi al sesto mese (ottobre 2024) successivo alla nascita del loro figlio \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ aprile 2024; cfr. consid. 1.1.), senza dedurre alcuna spesa, specificatamente gli alimenti che RA 1 versa ai figli nati da precedenti relazioni, e senza tenere conto di una decurtazione dello stipendio dovuta a pignoramento del salario di RA 1 (cfr. doc. VII; B3) - che peraltro non risulta dal conteggio dello stipendio del mese di ottobre 2024 (cfr. doc. 9) -, non sia censurabile. Il reddito lordo complessivo dell’unità di riferimento composta degli insorgenti, riportato su un anno, ammontava nel mese di ottobre 2024 a fr. 110'812.--, ottenuti sommando il reddito lordo di RI 1 di fr. 32'591.-- (fr. 2'507.--; stipendio di ottobre 2024 presso il \_\_\_\_\_ - doc. 8 - x 13 mesi) al reddito lordo di RA 1 di fr. 78'221.-- (fr. 6'017.-- salario del mese di ottobre 2024 presso il \_\_\_\_\_ - doc. 9 - x 13 mesi). Il calcolo su base annua dei redditi del sesto mese successivo a quello del giorno del parto è, del resto, contemplato all’art. 43c Reg.Laf in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto agli assegni integrativi (AFI) e

di prima infanzia (API; cfr. consid. 2.3.). Per quanto attiene agli AFI e API cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2010.4-5 del 15 settembre 2010. Il reddito da attività lucrativa dipendente viene conteggiato su base annua, facendo capo ai dati relativi al momento dell'inoltro della domanda dell'assegno, come contemplato dall'art. 10a Laps (in particolare nell'ambito degli AFI cfr. STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020 consid. 2.6.; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005). Visto che l'importo di fr. 110'812.-- è superiore al limite massimo di fr. 110'000 fissato all'art. 71b cpv. 3 lett. a Laf, a ragione la parte resistente ha negato a RI 1 il diritto all'assegno parentale. 2.11. State quanto precede, la decisione su reclamo del 25 febbraio 2025 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.12. Nell'ambito dell'assegno parentale, contemplato nella Legge sugli assegni familiari del Cantone Ticino - Laf (cfr. art. 71a segg.), si applica, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps ed art. 46 Laf). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi di una vertenza relativa all'assegno parentale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito degli assegni di famiglia (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2023.16 del 29 gennaio 2024 consid. 2.13., pubblicata in RtiD II-2024 N. 17 pag. 77 segg.; STCA 39.2023.14 del 15 novembre 2023 consid. 2.7.; Decreto 39.2023.12 del 23 ottobre 2023).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.